

Contratti in genere - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023 (Rv. 669387 - 02)

Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti - Clausola risolutiva espressa - Termine essenziale - Differenze - Conseguenze.

Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023 (Rv. 669387 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1457